

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **23**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNO, AMORUSO, BONITO, CALDAROLA, CARBONELLA, CARLUCCI, DEGENNARO, DELL'ANNA, DI GIOIA, GIRONDA, VERALDI, LAZZARI, LECCISI, ANTONIO LEONE, LEZZA, LICASTRO SCARDINO, LISI, LORUSSO, MAGGI, MONGIELLO, NARDINI, PATARINO, ANTONIO PEPE, PISICCHIO, RIA, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, ROTUNDO, SANZA, SASSO, SPINA DIANA, TUCCI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative all'incidente occorso all'ATR 72, partito da Bari e diretto a Djerba, precipitato al largo di Palermo il 6 agosto 2005

Presentata il 27 ottobre 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'incidente occorso all'ATR 72, in viaggio da Bari a Djerba, precipitato al largo delle coste palermitane il 6 agosto 2005, richiede che, accanto alle inchieste giudiziarie e amministrative già in corso, sia anche il Parlamento, e in particolare la Camera dei deputati, ad attivarsi a norma dell'articolo 82 della Costituzione. La presente proposta di inchiesta parlamentare è pertanto volta all'istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta che, procedendo alle indagini e agli esami con gli

stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, consenta di fare piena luce sugli avvenimenti, sulle cause e sulle responsabilità a ogni livello dell'incidente occorso il 6 agosto 2005. Tenuto conto dell'imminente conclusione della legislatura in corso, l'istituenda Commissione, che sarà composta da trenta membri nominati dal Presidente della Camera dei deputati, sarà chiamata a completare i suoi lavori entro tre mesi dal suo insediamento e a presentare, entro i successivi quindici giorni, una relazione conclusiva.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », con il compito di fare piena luce sugli avvenimenti, sulle cause e sulle responsabilità a ogni livello dell'incidente occorso il 6 agosto 2005 in località Capo Gallo, al largo di Palermo, all'aeromobile ATR 72, di proprietà della compagnia aerea tunisina Tuninter, partito da Bari e diretto a Djerba, precipitato dopo un tentativo di ammaraggio.

ART. 2.

(Composizione).

1. La Commissione è composta da trenta deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.

ART. 4.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero dei quali la Commissione medesima ha vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 6.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro tre mesi dal suo insediamento ed entro i successivi quindici giorni presenta una relazione conclusiva.